LETTERA

DI SUA ECCEL.ᴬ REVEREND.ᴹᴬ

GIUSEPPE M.ᴬ BRESSA

VESCOVO DI CONCORDIA

A TUTT' I PARROCHI

DELLA SUA DIOCESI

SOPRA LE PRESCRIZIONI IMPERIALI - REALI
ULTIMAMENTE PUBBLICATE

SUL DIRITTO DI MATRIMONIO.

IN PORDENONE MDCCCXV.

APPRESSO SILVESTRO GATTI

STAMPATORE VESCOVILE.

ARROCHI, Nostri Fratelli, e Cooperatori dilettissimi. A quest' ora saranno pervenute a tutti Voi le Prescrizioni Imperiali-Reali sul diritto di Matrimonio, che Noi vi accompagnammo con Circolare: perchè al cessare dell' Uffiziale Civile in questa parte per il primo di Luglio cominciaste ad eseguirle con quell' attenzione, e fedeltà, che contrassegnano i buoni Ministri dello Stato, e della Religione.

La riunione portata da queste Prescrizioni dell' Atto Civile, ed Ecclesiastico di Matrimonio nel solo Parroco vi avrà consolati a misura, che per l' innanzi vi facea gemere segretamente nel cuore la loro così strana separazione, che non avea più veduta, nè udita la Chiesa, e che solo avea potuto fargli tollerare l' amor dell' unità, e della pace. Poichè nei nostri Paesi d' Italia non si conosce che la sola Religione Cattolica, potrebb' essere, che la vostra contentezza si fosse un pò turbata sul principio per ciò, che trattandosi di Matrimonio, che per noi è un grande Sacramento, non s' oda mai a farsi menzione delle Superiori Autorità de' Vescovi, e della Santa Sede da Dio destinate a regolar la dispensa dei divini misterj, e l' amministrazione de' Sacramenti; ma si dovev' avvertire, che questi regolamenti, che sono nuovi per noi, erano stati dapprima emanati per gli Stati Austriaci, dove insieme coi *Cattolici*, che sono i Protetti,

son

son pur' anche tollerate delle Sette *Accattoliche* per le politiche saggie vedute del pubblico interesse di tutti egualmente quei Sudditi. Dovea quindi la Sovrana Economia contenersi a quei Civili rapporti, che son comuni ai Cattolici, ed Accattolici.

Sin al punto di separazione tra i Cattolici, e gli Accattolici sono gli uni, e gli altri alla medesima condizione. Da quel punto in poi ogni Società prende la sua strada diversa. Gli Accattolici fuori dei lor' Oratorj non conoscono altr' Autorità, che quella dell' Impero, e da questa sola son dipendent' i loro Matrimonj. Dai Cattolici si conosce nella loro Chiesa una Gerarchia divinamente ordinata, ed una Suprema Podestà di far dei Regolamenti pel buon governo delle coscienze, sovrana, e indipendente ne' suoi soggetti, com' è la Podestà Secolare nei suoi; e quindi ne deriva la dipendenza dei loro Matrimonj dall' Impero, e dal Sacerdozio per quel, che spetta all' uno, ed all' altro sul contratto, o sul Sacramento.

Se Sua Maestà mette la piena sua fiducia nei buoni sentimenti de' suoi sudditi, che secondo la diversità della loro Religione, adempiuto che abbiano le Sovrane sue ordinazioni, voglian anco soddisfare ai doveri di Religione, e di coscienza (Articolo I. della sua Patente), potremo ben' assicurarci, che colle sue Prescrizioni matrimoniali non abbia mai inteso, nè intenda di portar' alcuna alterazione alle nostre sante pratiche di Religione, che ci son restate illese anch' in mezzo a quell' universale sconvolgimento, da cui ci troviamo fortunatamente sortiti; e se per la pace de' Sudditi, e per la libera comunicazione dei loro interessi, per l' interesse comune de' suoi Stati condiscende sin' a permettere alle Sette Accattoliche, che tollera, lo scioglimento del Matrimonio dietro i principj del-

della loro Religione, al §. 72. delle sue Prescrizioni, come si potrebbe mai dubitare, che per le medesime ragioni non voglia salve le Costituzioni del Concilio di Trento rapporto il Matrimonio accettate, e da gran tempo così altamente radicate nella nostr' Italia; Egli, che riconosce la Cattolica per l' unica, e vera Religione insieme coll' Autorità del suo Episcopato, e del suo Capo; che per un' ereditario sentimento della sua sempre Augusta Famiglia pubblicamente protegge, e dichiara per la Dominante de' suoi Stati?

Rassicurate pertanto i Vostri popoli, se vedeste mai turbate le loro coscienze da vani timori, e dite loro con franchezza, che tutto quello, che spett' alla Chiesa sul Matrimonio, è salvo. Istruiteli, e nell' istruirli siate sempre fermi su quel principio tanto celebre di San Tommaso lib. IV. contra Gent. cap. 78., che il Matrimonio *in quantum ordinatur ad bonum naturæ, quod est perpetuitas speciei, dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem; & sic dicitur esse naturæ officium; in quantum vero ordinatur ad bonum politicum, subjacet Ordinationi legis Civilis; in quantum ordinatur ad bonum Ecclesiæ, oportet quod subjaceat regimini Ecclesiastico*. Al lume di questo principio rileggete con mente tranquilla ad una, ad una le Prescrizioni matrimoniali, che avrete ricevute, riportate a ciascheduna la dottrina, ed i Canoni della Chiesa, fatene il confronto, ed apprenderete, come anche in quest' argomento si possa *dar a Dio quel, che è di Dio, senza togliere a Cesare quel, che è di Cesare*.

Come si può considerare il Matrimonio sotto più rapporti, è pure suscettibile di più deffinizioni. Quella che ci porge il §. I. si riporta solo al contratto Civile. Tal' è la definizione di Giustiniano, che addottata da Pontefici si è resa comune ai Legisti, ed ai Canonisti. La nostra esprime di più il fine del Matrimo-

nio,

nio, *la procreazione cioè, la educazione dei figli*, e *la reciproca assistenza dei Conjugi*. Ma poichè la nostra Religione, che è la prima benefattrice dell' Umanità ha creduto di dover consacrare, e santificare un' atto, com' è questo, il di cui principale oggetto si è di dare e dei Cittadini allo Stato, e degli adoratori al vero Dio, prende il Matrimonio un nuovo aspetto; di un' alleanza cioè, o d' una legittima unione d' un' uomo, e di una donna, come marito, e moglie per vivere insieme il resto dei loro giorni, istituita da G. C., perchè fosse insieme il mistero della sua unione colla sua Chiesa, ed una sorgente di grazie particolari a vantaggio di questa Società, e per la educazione dei figli, che vi nascessero. Gli Sponsali, o sia la promessa d' unirs' in matrimonio portat' alla Chiesa anch' essa, e solennizzata, come da Noi vi fu prescritto colla nostra Circolare 5. Ottobre 1780. vien come a consacrarsi per la consacrazione vicina del Matrimonio in Sacramento, a cui si riferisce. §. II. Gli si toglie bensì la obbligazione legale a contrar' il Matrimonio a scanso di matrimonj forzati ordinariamente seguiti da un tristo successo; ma la parte, che senza un legittimo motivo recede dalla promessa, non lascia d' essere rea di fede violata *Catech. Roman. de Sacramento Matrim. n. 6.*, e pel §. III. sarà in dovere di risarcire il danno effettivo, che la parte innocente provasse essergliene derivato; ciò che è tanto conforme ai principj di Religione, e di buon Governo. Nell' occasione di ricevere gli Sponsali sarà Vostro dovere di esaminare quei, che vorrann' unirs' in Matrimonio, e d' istruirli con pazienza, e con precisione sopra tutto ciò, che da essi ricerca la Legge, e la Religione; sicchè tutto sia pronto all' ora, che si destina per la celebrazione del Matrimonio. Fate loro quelle interrogazioni, e date loro

ro quegli avvisi, che vi son indicati dal Rituale Romano, e dalle Costituzioni Sinodali. Domandate, se abbian ricevuto il Sacramento della Cresima, che s' ha da premettere a quello del Matrimonio, ed assicuratevi, che sappiano i Misterj della Religione, e i doveri più importanti del Cristiano. In conseguenza di quel, che si è detto sin quì, che s' abbia a considerare il Matrimonio e come un Contratto Civile, e come un Sacramento nel §. IV., dove si dice, che *ognuno può contrar Matrimonio, purchè non osti un impedimento legale*, per il contratto; Noi aggiungeremo: e che *non osti alcun' impedimento Canonico*, pel Sacramento. Se uno straniero volesse incontrar Matrimonio nella vostra Parrocchia, dopo, che sarà giudicata la sua personale capacità secondo quel, che prescrive la Legge, voi osservarete le ben note ordinazioni del Concilio di Trento, e del nostro Sinodo Diocesano rapporto i Forestieri, ed i Vaghi.

Prima di entrare nell' esame degl' Impedimenti, richiamate quel principio di S. Tommaso, che sopra vi abbiamo riportato, perchè ci serva di base per le nostre istruzioni, ed osservate cosa egli conchiuda: *ideo ex qualibet dictarum legum naturæ, humanæ, & divinæ potest persona effici ad Matrimonium illegitima*. Il suo discorso è questo in succinto: il Matrimonio è un contratto, a cui chiamà la natura, che regola la legge, e consacrà la Religione; egli è insieme contratto naturale, contratto civile, e Sacramento. La natura dunque, la Legge, e la Religione potranno mettervi degli ostacoli, che lo rendano *nullo*, od *illecito*. Per quella medesima ragione, per cui non si può contrastare alla Chiesa il suo diritto di apporvi degl' impedimenti al matrimonio per quanto gli appartiene *non debent Prælati Ecclesiæ gravate suscipere, si quod temporali paci viderint ne-*

 ces-

cessarium Seculares Principes statuant, nec est cur se illis opponant, sed permittant potius matrimonium legibus humanis ordinandum, cum officium humanum sit, & addant postea ipsi, si videbitur, quod ad bonum religionis pertinet. Così conchiudeva il Sotto, quel celebre Domenicano, che mandò il Papa Pio IV. alla testa de' suoi Teologi al Concilio di Trento Lec. 4. de matr. Noi sappiamo, che l'Impero dopo di aver ammessa nel suo seno la nostra Religione continuò, come prima, a far delle leggi sopra il Matrimonio, e la Chiesa le rispettò. Sappiamo, che la Chiesa sin da' suoi più rimoti tempi fece anch'essa pe' suoi rapporti dei regolamenti sopra il Matrimonio, e che vi pose degl' impedimenti, e fu rispettata dai Principi la sua Autorità insieme, e la sua saggezza. Sappiamo finalmente, che la pietà dei Principi arrivò a rimettere alla Chiesa l' uso anche dei diritti proprj della loro corona. Fece quindi con tutta ragione al Concilio di Trento quel Canone 4. della sess. 24: *si quis dixerit Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta Matrimonii dirimentia, vel in iis constituendis, errasse, anathema sit.* Degl' impedimenti dirimenti parte devono la lor' esistenza alle leggi positive, ed umane, e parte alle leggi naturali, e divine. Questi sono invariabili, non i primi. Dei primi nel decorso delle nostre Prescrizioni civili ne troveremo alcuni, che non sono segnati dai nostri canoni, ed altri ne troveremo nei nostri canoni, che nón sono segnati nelle Prescrizioni civili. Il primo, che s' incontra nel §. V. delle Prescrizioni, è un impedimento di natura, ed è comune all' Impero, ed alla Chiesa. Come il consenso con piena cognizione di causa forma essenzialmente il Matrimonio, segue naturalmente, che i *furiosi, mentecati, gl' imbecilli, e gl' impuberi non possono contrar validamente Matrimonio.* L' impedimento del §. VI. che segue, è di

di legge positiva umana, e noi non lo abbiamo al presente nei nostri Canoni. In esso §. VI. la Legge provvede per quei, che sono impotenti di dare il consenso, e nei §§. VII., VIII., IX., X., e XI. secondo i varj casi, e circostanze, come pure le persone mette dei particolari provvedimenti, che niente toccano le nostre discipline.

Noi non possiamo disapprovare quel che la Legge ha disposto nel §. VIII., e nei seguenti senz' approvare per *leciti*, ed *onesti* i Matrimonj dei figli di famiglia senza il consenso dei loro parenti universalmente riputati illeciti, ed inonesti, perchè vanno a ferire un officio così naturale, e così sacro, com' è quello della pietà, e della riverenza dovuta dai figli ai loro parenti. Secondo le Leggi Romane, per cui la podestà paterna si trovava nel suo maggior vigore, i Matrimonj dei figli di famiglia non erano validi senza il consenso di chi li aveva in suo potere. Queste Leggi durarono molto tempo nell' Impero anche dopo, che la Religione Cristiana vi fu ammessa; ed allora la Chiesa non riguardava punto come validi i Matrimonj contratti contro la loro disposizione. Ne abbiamo delle prove nell' opere dei Santi Padri. Questa dottrina passò per sino nelle Decretali, e si trova nel Decreto di Graziano *can. aliter caus. 30. quæst. 5.*, dove i Matrimonj senza il consenso dei parenti son chiamati *adulteria contubernia*, *stupra*, *& fornicationes*. Ma le Leggi Romane sopra la podestà paterna avendo cessato di essere eseguite nella maggior parte del mondo Cristiano, vennero insensibilmente a riguardarsi come validi li Matrimonj dei figli di famiglia per sin dei minori, benchè fatti senza il consenso del Padre, e della Madre; Sembra, che quest' opinione fosse addottata dal Concilio di Trento *alla Sess. 24. c. 1. de ref. matr.*, dove son condanna-

 ti

ti con anatema quei, *qui falso affirmant Matrimonia a filiis familias sine consensu parentum contracta, irrita esse, & parentes ea irrita, vel rata facere posse*. Ma si sostiene all' opposto, che abbia solo inteso di condannare la pretesa di alcuni Protestanti, che i parenti avessero essi il potere di validare o di annullare i Matrimonj dei lor figli contratti senza il loro consenso, senza, che vi fosse bisogno d' una Legge, che li dichiarasse nulli. Ma il Concilio non ha punto deciso, che al caso d' una Legge civile, che ricercasse dai figli di famiglia il consenso de' parenti colla pena di nullità, i lor Matrimonj senza questo consenso non lascierebbero punto di essere validi. Senza, che s' avanziamo in questa discussione voi avrete per fisso, che sin, che la Chiesa non dispone altrimenti, s' ha da intendere, che essa ritenga ancora per validi questi Matrimonj, come da molto tempo gli ha ritenuti sin' a quest' ora a scanso di mali maggiori, e noi abbiam' a rispettar' insieme e la sua saggia condotta, e la nuova disposizione della Legge, senza prestar la mano a questa sorta di Matrimonj; tanto più che Benedetto XIV. nella sua Costituzione *Satis vobis* dell' anno 1741. li chiama tante sorgenti, da cui ne derivano infiniti, e gravissimi mali, ed incomodi, e ci avvisa ad adoprarci con ogni nostro potere per impedirli, per non dare ai figli una facile occasione di disubbidienza ai loro parenti.

La Legge, dopo d' aver provveduto per l' impotenza di dare il consenso, viene a provvedere per la mancanza di effettivo consenso. Essa non ammette il consenso al Matrimonio, se fu estorto da un fondato timore §. XII., se fu prestato da persona rapita non ancora restituita alla sua libertà §. XIII., e se si sia dato per un errore, che cada sulla persona del futuro conjuge §. XIV. Questi tre impedimenti, che sono di

na-

natura, son comuni colla Chiesa. Nel seguente §. XV. la Chiesa non si trova d' accordo colla Legge, che al Marito, che *dopo il Matrimonio trovi la Moglie già fecondata da altri, accorda la domanda, che il Matrimonio sia dichiarato invalido*. Con essa si accorderebbe la Chiesa Greca, poichè come ha sempre costumato, costum' ancora a permettere lo scioglimento di Matrimonio per infedeltà anteriore, o posteriore. La nostra Chiesa Latina almeno per la moderna disciplina tiene fermo il suo valore. Per tutti gli altri errori de' conjugi la Chiesa un' altra volta conviene colla Legge. Non è credibile, che si voglia incontrar' un Matrimonio di sua natura indissolubile, e della massima importanza, e si voglia far dipendere il suo consenso da una qualità accidentale. Voi per sottarvi da ogn' imbarazzo, e per impedire le discordie de' conjugi avrete l' attenzione di avvertire gli Sposi, che si potrebbero ben' ammettere delle condizioni negli Sponsali, ma che sono proibite nella celebrazione del Matrimonio Decr. lib. III., sicchè se sieno state ammesse negli Sponsali, e non si sieno verificate s' intenderanno cadute alla solenne dichiarazione del consenso *per verba de præsenti*. La domanda della Chiesa agli Sposi pel loro consenso è assoluta. Deve essere assoluta anche la risposta.

Dagl' impedimenti del Matrimonio per mancanza di consenso ora passa a quei d' impotenza allo scopo. Sulla Fisica impotenza del §. XVII. tra la Legge, e la Chiesa non v' ha differenza; come si trova nel §. XVIII., per cui si prescrive, che il *condannato al carcere durissimo o duro, non può contrarre Matrimonio &c.* La Legge guarda quel condannato come reciso dalla Società, e morto civilmente. La Chiesa perciò non lascia di interessarsi per la sua salute, e di dargli quei soccorsi, che può a quest' oggetto, senz' impedir-

 gli,

gli, se sia duopo, anche il Matrimonio. La Legge non ce lo permette più, e Voi ubbidienti non l'ammetterete più a suo nome. Seguono nei §§. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. degli altri impedimenti d'impotenza per *vincolo matrimoniale*, *per ordine sacro*, *e voto religioso*, *per differenza di culto*, *per consanguinità*, *ed affinità sino al secondo grado*. Quest' impedimenti son concordemente riconosciuti anche dalla Chiesa. Resta per essa l' impedimento, che la Legge non ha, del terzo, e quarto grado di consanguinità, ed affinità. Il delitto solo dell' adulterio del §. XXIV., e l' omicidio solo del conjuge del §. XXV. non forma un' impedimento per la moderna disciplina della Chiesa. Sarebbe per l' omicidio, e la previa cospirazione delle parti, e per l' adulterio, e per l' omicidio anche senza la previa cospirazione, per l' adulterio, e Matrimonio attentato, e per l' adnlterio, e promessa insieme in un solo, e medesimo conjugio.

Viene la Legge alla Solennità del Matrimonio, e per la sua validità richiede la sua denunzia da farsi prima colla sua pubblicazione nel §. XXVI. Nei §.§. seguenti XXVII., XXVIII., XXIX., XXX., XXXI., ne prescrive la forma, il numero delle pubblicazioni, i giorni, e dove abbian' a farsi, e quando s' abbiano a rinnovare. Il Concilio III. Lateranese, e dietro ad esso il Concilio di Trento prescrive queste Pubblicazioni a riparo dei molt' inconvenienti, che seguivano dai Matrimonj Clandestini. Non intese per altro, che dalla denunzia avesse a dipendere la validità del Matrimonio, e l' ommissione avesse ad essere un' impedimento dirimente. Aggiunge anch' egli delle regole, come pure il nostro Sinodo Diocesano; e si vuole, che tra le Pubblicazioni vi sia almeno un giorno di mezzo, e che compiute che sieno, per tre giorni si differisca

risca la celebrazione del Matrimonio, quando non s'abbia espressa nostra licenza di celebrarlo prima. La Legge si contenta nel §. XIX. della dimora degli Sposi per sei settimane nel distretto Parrocchiale, in cui deve contrars' il Matrimonio, perchè non sia più bisogno di pubblicarlo anche nel luogo dell' ultima loro dimora. Per il nostro Sinodo, se uno dei contraenti sia d' altra Parrocchia, od ivi nato avrà avuta la dimora sino agli anni dodici, o per sei mesi dopo gli anni dodeci avrà dimorato in un' altra Parrocchia di questa Diocesi, non può il Parroco passare alla celebrazione del Matrimonio senza la Fede dell' altro Parroco, che sieno seguite anche nella sua Parrocchia le prescritte Pubblicazioni senz' alcuna opposizione. La Legge vuole rinnovate le Pubblicazioni non conchiudendos' il Matrimonio entro sei mesi. Il nostro Sinodo le vuole rinnovate dopo due mesi. Sarà vostro dovere d'istruire i vostri Parrocchiani sopra gl' Impedimenti; ma con quella prudenza, riserva, e delicatezza, che si convengono all'argomento. Gli avvertirete di più del loro dovere di scoprir' un' impedimento, che fosse a lor cognizione, ancorchè non si potesse provare giudizialmente, e di comunicar per sino i lor dubbj a chi si spetta; e che altrimenti si renderebbero rei di que' disordini, che potessero nascere da un Matrimonio contratto con Impedimento. Il solo caso li potrebbe scusare, in cui la rilevazione per le circostanze potess' essere più nocevole, che utile. Resterebbe allora la via Penitenziale per insinuarl' alla Chiesa.

Segue nel §. XXXII. la Solenne dichiarazione del consenso, ch' è un' altra solennità del Matrimonio. A questa dichiarazione voi aggiungerete la benedizione nuziale in quella forma, ed in quel rito, che suol prati-

ticarsi nelle nostre Chiese. Dopo farete agli Sposi una breve, ma grave allocuzione analoga alla circostanza, come ve la ordina il nostro Sinodo. La Pistola, ed il Vangelo della Messa Votiva, il Concilio di Trento, ed il Catechismo Romano vi porgeranno i più preziosi, ed interessanti dottrinali intorno al Matrimonio. I due §.§. seguenti XXXIII., e XXXIV. non hanno alcun' obbietto per noi rapporto i Matrimonj da farsi mediante un Procuratore, e tra persone Cattoliche, ed Acattoliche. La Legge proibisce ai Parrochi sotto grave pena d' unire gli Sposi sin, che questi non avranno prodotti tutti gli attestati necessarj per provare d'aver eseguito tutto quello, che essa ricerca per la celebrazione del loro Matrimonio; e la Chiesa ripete la medesima proibizione sin, che gli Sposi non avranno prodotti tutti gli attestati necessarj d' aver eseguito tutto quello, che essa prescrive; e così siano tolte le difficoltà per una parte, e per l' altra §. XXXV. Se gli Sposi avranno fatto il loro dovere tanto verso la Legge, che verso la Chiesa, ed il Parroco ricusi di unirl' in Matrimonio, potranno le parti portare le loro doglianze al Governo, ed al Vescovo §. XXXVI. La Legge ordina i registri del Matrimonio ai Parrochi, ne prescrive la forma §. XXXVII., e nei seguenti §.§. XXXVIII. e XXXIX. li regola secondo i varj casi. Il nostro Sinodo Diocesano dietro il Concilio di Trento ordina anch' egli questi Registri nella stessa maniera. Voi avrete la cura nelle vostre iscrizioni di Matrimonio di far' anche menzione della Benedizione nuziale, e del Sacramento.

Veniamo alla Dispensa degl' Impedimenti al Matrimonio del §. XL. Da quel che si è detto degl' Impedimenti in conseguenza di quel principio di S. Tomma-

ma-

maso da noi stabilito per base della nostra Istruzione, voi già scorgete ciò, che s' abbia a dire intorno le Dispense. E' troppo naturale, che chi ha il diritto di ligare, ha pur' anco quello di sciogliere. Si tratta di un' Impedimento posto dalle Civili Prescrizioni; e che la Chiesa non conosce; si ricorra al Governo con quell' ordine, ch' è prescritto §.§. XLI., XLII., XLIII., XLIV., XLV., e ch' è tanto conforme alle intenzioni, alle saggie riserve, e pratiche della Chiesa; come sarebbe nel caso, che *dopo conchiuso il Matrimonio si manifestasse un' Impedimento da prima ignorato, ma dissolubile*; nel caso *di vicino pericolo di vita*, o *nel caso, che si avessero ad unire in Matrimonio due persone, delle quali fosse già prima generale opinione, che il Matrimonio realmente sussisteva tra di loro &c.*

Si tratta di un' Impedimento Ecclesiastico; si ricorra alla Chiesa. Si tratta di un' Impedimento appartenente per una parte alla Civile Autorità, per l' altra all' Ecclesiastica; si ricorra al Governo, ed alla Chiesa. Si tratta della dispensa dalle Pubblicazioni, si ricorra prima al Governo, ed ottenuta, che sia la dispenza, si rivolge la dimanda al Vescovo, che secondo i Canoni dispensa per una causa urgente, e grave, ma in tal modo, che una Podestà non faccia forza all' altra, e non la disturbi.

La Legge vien quindi ad esporre nei §.§. XLVI., XLVII., XLVIII., XLIX. gli effetti del Matrimonio valido: i diritti, ed obblighi dei Conjugi, comuni, speciali del Marito, e della Moglie. Come son questi Civili, e non toccano le nostre Costituzioni Canoniche, non occorre, che vi fermiamo sopra di essi le nostre riflessioni. Colla Legge, che al §. L. non permette in verun modo ai Conjugi ancorchè di mutuo

con-

consenso lo sciogliere di propria autorità l' unione matrimoniale, si accorda la Chiesa, che solo per Canonici motivi domandata permette la separazione di Letto, e di Mensa.

Siam' arrivati alle Cause Matrimoniali per dichiachiarazioni d' *invalidità* sin da principio. Dietro quel, che s' è detto degl' Impedimenti, e delle Dispense, le cause matrimoniali unicamente dipendenti dalle Civili Prescrizioni per un' oggetto puramente Civile anderanno al Tribunale, a cui son chiamate. Le cause dipendenti solo dall' Autorità della Chiesa per il loro oggetto puramente Ecclesiastico, saranno portate al Tribunale della Chiesa. Quelle, che appartenessero ad una parte, ed all' altra saranno portate prima al Tribunale Civile, e dopo a quello della Chiesa. Ma convien' avvertire prima, che il Matrimonio da principio avea ricevuta la indissolubilità dal suo Autore per quel, che fu detto; *homo relinquet patrem suum, & matrem suam, & adhærebit uxori suæ, & erunt duo in carne una*; poscia, che questa naturale indissolubilità a misura, che venne a guastarsi ogni carne, venne a rilasciarsi così, che per sin sotto la Legge di Mosè ultimamente tra Giudei si pretendeva permesso di lasciar la Moglie, e di prenderne un' altra per qualsivoglia causa, o per dir meglio per qualsivoglia pretesto. Tanto per tanti secoli si mostrò inferma la natura, e la Legge per salvare il Matrimonio, qual era da principio, dalla sfrenatezza delle passioni degli uomini. Ci sovvenga finalmente, che G. C. come Ristauratore di tutte le cose venne a richiamare il Matrimonio alla primitiva sua condizione S. Matt. cap. 19. Fu Egli, che tornò a stringere, a fortificare quel vincolo maritale, ed a santificarlo colla sua grazia, che perfeziona la natu-

ra.

ra. Tal' è la dottrina del Concilio di Trento, e del Catechismo Romano. Per questo principio sembra ben giusto, che le cause matrimoniali per quel, che tocca il sacro vincolo d' un Matrimonio omai celebrato d' innanzi all' Altare in forza d' un Sacramento, che è in potere della Chiesa, sien portate alla sua cognizione, ed al suo giudizio, com' è giusto, che tutto il resto pei rapporti Civili resti a disposizione della Legge: Così è messo in salvo quel 12. Can. della Sessione 24. del Concilio di Trento: *Si quis dixerit, Causas matrimoniales non spectare ad Judices Ecclesiasticos, anathema sit*. La Legge dal §. LI. sino al LIX. prescrive il modo, con cui s' abbia ad incamminare la dichiarazione d' invalidità di Matrimonio fin da principio, e l' ordine, con cui s' abbia a condurre d' innanzi al Tribunale Civile: Leggete in seguito quei paragrafi con attenzione, e riscontrerete con vostra grande compiacenza una grande uniformità tra le civili Prescrizioni, e le nostre Canoniche a favore della validità del Matrimonio. Troverete solo al §. LVIII. rapporto la impotenza fisica pel Matrimonio, che dove noi dimandiamo un triennio di prova, la Legge si contenta d'un' anno solo. Il Tribunale Civile si atterrà alle sue regole Civili, e noi alle nostre.

S' è detto di sopra al §. L., che in verun modo è lecito ai Conjugi, ancorchè di mutuo consenso, lo sciogliere l' unione maritale di sua propria autorità, e quì al §. LX. destina il Tribunale, che abbia a concedere la separazione di Letto, e di Mensa, se si domandi, e dal §. LXI. sino al §. LXVII. ne fissa le cautele, sotto di cui si debba concedere tanto nel caso, che le parti sieno d' intelligenza nei §.§. LXI. LXII. LXIII., quanto nel caso, che le parti sieno d' intelli-

gen-

genza §.§. LXIV. LXV. LXVI. Per quella parte, che ha la Chiesa nei Matrimonj de' suoi fedeli ha pure il diritto di entrarvi anch' essa pe' suoi rapporti, dove si tratti della separazione dei Conjugi quanto al Letto, ed alla Mensa. Il Concilio di Trento col Can. 8. della Sessione 24. gli salva questo diritto: *Si quis dixerit Ecclesiam errare, cum ob multas causas separationem inter Conjuges, quoad thorum, seu quoad habitationem ad certum, incertumve tempus fieri posse decernit, anathema sit*. La Legge nel §. LXVI. aggiunge le cause della separazione dei Conjugi; e queste sono comuni con quelle dei nostri Canonj. Noi oltre la fornicazione corporale abbiamo anche la spirituale, la Eresia cioè, e l'Apostasia. Nel §. LXVII. accorda la Legge ai Conjugi separati di unirsi nuovamente. La Chiesa tanto più si compiace di questa riunione, quanto più suo malgrado soffre la separazione, e s'interessa per la loro riconciliazione.

La Legge nel §. LXVIII. vuole talmente indissolubile il legame del Matrimonio validamente contratto, che non si possa sciogliere se non colla morte di uno dei Conjugi. E' questo un domma notissimo della Chiesa appoggiato alle più luminose testimonianze delle Scritture, ed alla più costante tradizione dei nostri Padri; sicchè il Concilio di Trento avea preparato un Canone, con cui condannava assolutamente chi dicesse, che per qualche altra causa dalla morte in fuori si potesse sciogliere il Matrimonio, come sarebbe per l'adulterio, ma ad istanza dei Veneti Oratori per una saggia condiscendenza fu temperato così quel Canone, che ferisca l'error dei Novatori senza ferire le antiche pratiche dei Greci a scanso di dissidj, e fu concepito in questi termini: *Si quis dixerit Eccle-*

clesiam errare cum docuit, & docet juxta Evangelicam; & Apostolicam doctrinam propter adulterium alterius Conjugum non posse dissolvi matrimonii vinculum, anathema sit. Sess. 24. can. 7. de Sacr. Matr.

La Legge nel §. LXIX. per l'assenza benchè lunga di uno dei Conjugi non dà all' altro alcun diritto di riguardar come sciolto il Matrimonio, e di passare ad altre nozze, se però all' assenza si associno tali circostanze, che tolgano ogni fondamento di dubbio sulla morte seguita dell' assente, accorda la domanda per dichiarazione di morte, e nei §.§. seguenti LXX., e LXXI. prescrive l' ordine d' investigar dell' assente, onde assicurarsi della di lui morte, e dichiarar in conseguenza per isciolto il Matrimonio. Voi comunicherete all' ordinario il caso, e le circostanze colla Civile dichiarazione di morte, e attenderete i suoi riscontri, come si è praticato sin' ora, per passare alla celebrazione di un nuovo Matrimonio. Il resto delle Prescrizioni noi le lasciamo agli Accatolici, ed Ebrei, a cui sono distintamente dirette.

Aggiungiamo in fine un provvedimento, che la nostra esperienza ci ha fatto conoscere troppo importante, e si è: che come accade talvolta, che gl' Impedimenti Canonici sieno denunziati direttamente alla Curia piuttosto, che ai Parrochi, e come questi rifiutando d' assistere ad un Matrimonio, che per privata cognizione conoscessero opposto ai sacri Canoni, si troverebbero esposti agl' insulti, ed alle violenze di quei male intenzionati, che volessero far frode alle Leggi santissime della Chiesa, vi vogliamo impegnati dalla nostra Autorità Vescovile ad assicurarsi, seguite, che sieno le tre pubblicazioni, e prima della celebrazione del Matrimonio con vostr' attestato, giusta modula quì

in

in fondo da innoltrasi per espresso apposito alla nostra Curia, che le discipline prescritte dalla Chiesa sieno state osservate, e che a vostra cognizione non vi sia alcun' Impedimento Canonico, e voi sarete assicurati da notro Rescritto, che da parte Nostra non vi è alcuna opposizione, ed allora potrete con tutta sicurezza prestare al Matrimonio la vostr' assistenza.

Questi sono i Nostri sentimenti sopra le Prescrizioni Imperiali - Reali sul diritto di Matrimonio ultimamente pubblicate, e Noi colla fiducia d' averci uniformati alle pie, e buone intenzioni di Cesare, li sottomettiamo col dovuto sincero, e fedele ossequio alla fede del Concilio di Trento, a cui siamo inviolabilmente attaccati, ed alle dichiarazioni della Santa Sede Romana divinamente autorizzata, ed universalmente riconosciuta per la Madre, e Maestra di tutte le Chiese della Cattolica Religione.

SEGUE LA MODULA

All' Illust.ma e Rever.ma Curia Vescovile di Concordia.

Il Sig. N. N. Figlio del Sig. N. N., un tempo della Parrocchia N. N., poscia della Parrocchia N. N., presentemente mio Parrocchiano (*o di altra Parrocchia, se così è*), e la Sig. N. N. Figlia del Sig. N. N. altra volta della Parrocchia N. N., ora mia Parrocchiana, desiderano di congiungersi in Matrimonio secondo il rito di Santa Chiesa; tutti due sanno le cose necessarie alla salute eterna, e sono cresimati. Fatte le tre pubblicazioni Canoniche in ciascheduna delle sunominate Chiese Parrocchiali ne' giorni. . . . . non si è scoperto in loro alcun' Impedimento Canonico, per quanto è a mia cognizione, anco dietro alle Testimoniali dei M.to RR.di Parrochi delle dette Parrocchie; in fede di che viene rilasciata la presente firmata da me, e munita del sigillo Parrocchiale.

Dalla Casa Presbiterale di . . . adi . . . del mese . . . . dell' anno . . . .

N. N. Parroco.

N. B. Al caso di esigenza di dover' implorare dal Governo la dispensa delle due Pubblicazioni, ottenuta questa, si faccia il rimarco nel sudescritto Certificato, accompagnando in Copia Concordata la Governiale Dispensa.